

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1616

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato NASTRI

Modifica all'articolo 72 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di equipaggiamento degli autoveicoli

Presentata il 24 settembre 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le tragedie causate dal maltempo accadute nel recente passato, che hanno provocato il decesso per annegamento di conducenti all'interno delle proprie automobili, a causa dell'esondazione dell'attiguo fosso di raccolta delle acque meteoriche che ha successivamente determinato l'allagamento dei sottopassi stradali o ferroviari, ripropone il tema dell'importanza della sicurezza stradale in Italia. Ci si domanda, in particolare, se i dispositivi per l'equipaggiamento dei veicoli a motore siano attualmente sufficienti per affrontare situazioni di emergenza da parte degli automobilisti.

Non è la prima volta, infatti, che avvengono incidenti stradali simili a quello accaduto qualche anno fa, vicino a Roma

(Monterotondo), che provocano addirittura il decesso di conducenti i quali, rimanendo intrappolati all'interno della propria automobile, sono impossibilitati nel trovare una via d'uscita a causa della mancata apertura degli sportelli o dei finestrini che spesso, proprio quando si verificano imprevisti atmosferici di notevole pericolosità, sono malfunzionanti oppure si bloccano completamente. La presente proposta di legge, pertanto, interviene, attraverso una novella all'articolo 72 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, al fine di rendere obbligatoria, all'interno degli autoveicoli di nuova immatricolazione, la presenza di un martello di piccole dimensioni, da utilizzare in caso di necessità per rompere i vetri del pro-

prio autoveicolo e di garantirsi, conseguentemente, una via d'uscita nel momento in cui si verificano situazioni di incidente.

Si intende così porre rimedio a situazioni di emergenza causate da eventi ca-

lamitosi atmosferici di considerevole intensità che come rilevato, possono provocare gravissimi danni per la salvaguardia e per l'incolumità dei conducenti di autoveicoli, determinandone in alcuni casi perfino il decesso.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Modifica all'articolo 72 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 72 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«*3-bis.* Gli autoveicoli devono essere equipaggiati con un martello, costituito da una massa di acciaio innestata su un manico che ne consente l'impugnatura all'estremità, che consente di infrangere i vetri dell'autoveicolo in caso di emergenza ».

ART. 2.

(Norme di attuazione).

1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti individua, con proprio decreto, le caratteristiche tecniche dei dispositivi di cui al comma *3-bis* dell'articolo 72 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, e le norme necessarie per l'attuazione del medesimo comma.

€ 1,00



17PDL0015370